



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0008/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0275/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Antonella Arpini - Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31594 /807pf 25-26/GC/gb del 4 giugno 2026, nei confronti del sig. Aldo Pecora, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 31594 /807pf 25-26/GC/gb la Procura Federale ha deferito il sig. Aldo Pecora, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo presso la Sezione AIA di Messina, per rispondere:

- violazione dell'art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) e comma 4, lettera b) del Regolamento AIA, per avere lo stesso - in qualità di arbitro effettivo ed osservatore arbitrale, a partire dal settembre 2016 e fino alla S.S. attuale 2025-2026, in violazione del divieto di svolgere attività dirigenziale e collaborativa presso Enti di Promozione Sportiva, svolto attività dirigenziale nella SSD CRISTO RE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL, Ente di Promozione sportiva sin dal 2016, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentate, così ledendo e pregiudicando il prestigio, la credibilità e l'immagine dell'AIA alla quale appartiene;

- violazione dell'art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) e comma 4, lettera c) del Regolamento AIA, per avere lo stesso, in qualità di arbitro effettivo ed osservatore arbitrale, a partire dal settembre 2016 e fino alla S.S. attuale 2025-2026- in violazione del divieto di intrattenere con società calcistiche rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate e/o amministrate, affittato con regolare contratto gli impianti sportivi di calcio a 5, in gestione alla SSD CRISTO RE ARL, della quale è legale rappresentante, ad alcune società di calcio affiliate alla FIGC, così ledendo e pregiudicando il prestigio la credibilità e l'immagine dell'AIA alla quale appartiene.

La fase istruttoria

La Procura ha iscritto il procedimento disciplinare al n. 807 pf25-26, avente ad oggetto: "Segnalazione, formulata dal Sig. Antonio Bucciarelli, concernente alcune condotte, disciplinarmente rilevanti, poste in essere dall'associato AIA Aldo Pecora".

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante ossia: Fogli di Censimento ed organigramma completi della ASD Jonia Calcio e SSD Fair Play ARL Messina; - Richiesta atti a Settore tecnico FIGC del 24.02.2026; - Riscontro Settore Tecnico FIGC in merito al tesseramento del sig. Bucciarelli Antonio; - Scheda Sinfonia4you Associato AIA Aldo Pecora; - Verbale di audizione Guido Pecora del 30 marzo 2026; - Richiesta atti a CONI del 9 aprile 2026; - Atti trasmessi dal CONI in data 14 aprile 2026; - Visura Camerale aggiornata della SSD Sportiva Cristo Re Messina; - Verbale trasformazione da SSD Fair Play a SSD Sportiva Cristo Re; - Scheda Sinfonia4you inviata da Associato AIA Aldo Pecora a seguito di audizione; - Verbale di audizione Antonio Bucciarelli.

All'esito delle indagini, l'Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all'art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l'avvenuta conclusione delle indagini all'incolpato e alle società.

Successivamente, la Procura Federale ha provveduto ad inviare la notifica del deferimento, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, e il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza per il giorno 30.6.2026.

La fase predibattimentale

Il sig. PECORA a mezzo del proprio difensore ha depositato una memoria difensiva nella quale ha evidenziato che, con riferimento al capo a dell'atto di deferimento, la società rappresentata dal sig. PECORA sia una SSD e non un ente di promozione sportiva e come tale non rientri nell'alveo del divieto di cui all'art. 42 Regolamento AIA.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Per quanto concerne il capo b dell'atto di deferimento, la difesa ha argomentato che la concessione in locazione di impianti sportivi a società anche calcistiche come il Fair Play Messina non costituisca attività imprenditoriale o commerciale ai sensi dell'art. 42 Regolamento AIA non avendo peraltro il sig. Pecora arrecato danni all'immagine dell'AIA e non avendo mai arbitrato nelle gare del Fair Play Messina.

In ultimo, la difesa ha rilevato l'assenza di dolo e la buona fede del sig. PECORA, nonché la carenza di lesività concreta della sua condotta, evidenziando che, peraltro, il firmatario della segnalazione inviata alla Procura la abbia disconosciuta.

Il dibattimento

All'udienza del 30 giugno 2026 è comparso l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale che si è riportato all'atto di deferimento ha richiesto la sanzione di 3 mesi di sospensione per il sig. Pecora.

Sono comparsi, altresì, l'avv. Currò per il deferito e personalmente il sig. Aldo Pecora, che hanno ribadito le argomentazioni di cui alla memoria difensiva depositata e sopra richiamata.

La decisione

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione formulata da parte del sig. Bucciarelli Antonio, qualificatosi come dirigente e Presidente della ASD JONIA CALCIO, indirizzata alla Procura Federale. Il dirigente firmatario ha affermato che "da oltre un anno il presidente della sezione A.I.A. di Messina Santino Morabito ha nominato organo tecnico il signor Aldo Pecora, pur consapevole che questi sia in evidente conflitto di interessi. Il signor Aldo Pecora è, infatti, dirigente ombra della società Fair Play; seppur formalmente non appare nell'organigramma societario nel quale compare il fratello gemello signor Guido Pecora, egli ha forti interessi economici nella predetta società ed è presente a tutte le partite a tutti gli allenamenti e a tutti gli eventi della predetta società".

In sede istruttoria è emerso, *in primis*, come il sig. Bucciarelli Antonio non conosca il sig. Pecora e non abbia firmato né trasmesso la segnalazione alla Procura Federale.

Le indagini hanno accertato, altresì, che il sig. Aldo Pecora è Associato AIA dal 1989 e si occupa prevalentemente di formazione dei giovani arbitri nella Sezione di AIA di Messina, pur facendo parte anche di un organo collegiale che stabilisce le designazioni arbitrali della Sezione in ambito provinciale e, per il calcio giovanile anche in ambito interprovinciale. È stato, altresì, accertato che il sig. Aldo Pecora è legale rappresentante di una società, non affiliata alla FIGC, ma iscritta nei registri CONI, la "Sportiva Cristo Re", affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva, denominato CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), che in prevalenza svolge attività di affitto di impianti sportivi a società affiliate alla FIGC ed a terzi. Tra gli affittuari di tali impianti sportivi figura anche la società Fair Play Messina, per lo svolgimento dell'attività giovanile dei propri calciatori.

Tali circostanze risultano comprovate documentalmente e sono state confermate in sede di audizione e dinanzi a questo Tribunale dallo stesso deferito.

Alla luce di quanto sopra preliminarmente occorre precisare che il disconoscimento della segnalazione da parte del suo presunto autore non priva la Procura Federale del potere di svolgere l'attività investigativa che le è propria.

Sul punto la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte d'Appello ha chiarito che "l'art. 118 CGS, dopo aver stabilito, al comma 1, che Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione, dispone, al comma 2, che Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della completa identificazione del denunciante. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d'appello tale disposizione, ricalcando quanto previsto dall'art. 330 c.p.p., contempla due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito, quella della "ricezione", in cui l'organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazione qualificata, come accade nel caso di denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; e quella della "apprensione" d'iniziativa, che invece presuppone un'attività pre – procedimentale di ricerca e ricognizione dell'informazione proveniente da canali non qualificati volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notizia criminis.

A tanto consegue che, se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità e quindi di una notizia criminis qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notizia criminis (CFA, SS.UU., n. 2/2023/2024; CFA, sez. IV, n. 38/2022-2023 e giurisprudenza ivi richiamata, anche delle sezioni penali della Cassazione; Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0056/CFA del 29 Novembre 2024; Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0077 del 17.10.2024).

Nel caso di specie, la segnalazione ha stimolato l'attività investigativa della Procura che ha raccolto numerose prove documentali e testimoniali a supporto di quanto poi contestato nell'atto di deferimento svolgendo, quindi, un'attività di indagine del tutto legittima.

In dettaglio, con riferimento al capo a di incolpazione, può affermarsi la condotta del sig. Pecora non integri la violazione contestata. Difatti, l'art. 42, co. 4, lett. B, Regolamento AIA vieta "di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva”.

Nel caso di specie, è emerso che il sig. Pecora non ha la rappresentanza di un ente di promozione sportiva, ma di una SSD non affiliata alla FIGC. Come osservato correttamente dalla difesa del deferito, il divieto di cui all’art. 42 sopra menzionato non può che essere interpretato tassativamente e, quindi, riferito ai soli incarichi in enti di promozione sportiva o in società affiliate alla FIGC, restando fuori da perimetro della norma tutte le altre ipotesi.

Con riferimento al capo b di incolpazione, invece, sussiste la responsabilità del deferito, atteso che lo stesso, tramite la sua società, gestendo la locazione di campi sportivi a società anche calcistiche ha di fatto intrattenuto con le stesse rapporti imprenditoriali e commerciali. Tale considerazione non è inficiata dal tipo di attività svolta da tali società (giovanile o professionistica) né dalla circostanza che il sig. Pecora non abbia arbitrato per le società affittuarie. L’art. 42, co. 4, lett. c, Regolamento AIA, infatti, impone un divieto assoluto di intrattenere rapporti commerciali senza ulteriori specificazioni

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Aldo Pecora la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

IL RELATORE
Valentina Aragona

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 10 luglio 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai